

STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
"QUADRANTE SERVIZI S.R.L."

Articolo 1

Denominazione

1. E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "QUADRANTE SERVIZI S.R.L.".

Articolo 2

Oggetto

2. La società ha per oggetto le seguenti attività:

- la realizzazione e la gestione di strutture interportuali, trasportistiche ed accessorie nell'ambito del centro intermodale denominato "Quadrante Europa" di Verona, ed anche al di fuori di esso, e di fornire a soggetti pubblici e privati, beni e servizi, anche non connessi con detto insediamento, compreso l'esercizio diretto ed indiretto di attività commerciali, industriali, pubblici esercizi, servizi informatici. Per quanto sopra, la società, tra l'altro, potrà gestire, amministrare e commercializzare beni, apparati hardware e strumenti software e servizi riguardanti le persone, le attività, i mezzi di trasporto, le aree, i fabbricati e fare tutto quanto possa essere diretto al migliore funzionamento ed all'incremento delle strutture e dei servizi interportuali, anche trasportistici ed accessori, ed alla valorizzazione delle potenzialità degli stessi. La società potrà assumere partecipazioni in altre società ed in altri enti, anche consortili, aventi scopo comunque connesso con quello della società stessa.

La società potrà svolgere tutte le sopra indicate attività sia in proprio (anche per conto terzi), sia mediante contratti con altri soggetti e potrà commercializzare le relative aziende.

La società potrà comunque compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

Articolo 3

Sede

3. La società ha sede nel comune di Verona all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111/ter delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Articolo 4

Durata

4. La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta), salvo anticipato scioglimento e salvo proroga.

Articolo 5

Capitale

5.1 Il capitale sociale è di Euro 416.000,00

(quattrocentosedicimila virgola zero zero).

Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 Cod.Civ. non è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

5.2 Le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale sono assunte a norma degli articoli 2480 e seguenti del Cod.Civ.

5.3 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 6

Domiciliazione

6. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Articolo 7

Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

7. I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina.

7.1.1 La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di partecipazioni.

7.1.2 Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

7.1.3 Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi.

7.1.4 Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, da un collegio arbitrale, come meglio specificato nel presente articolo.

7.1.5 Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con

effetto verso la società.

7.2.1 Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente solo a favore di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo della società socia.

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti a libro dei soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

7.2.2.1 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire tutta o parte della propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui sub. a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento e del notaio a tal fine designato dagli acquirenti.

7.2.2.2 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

7.2.2.3 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

7.2.3 Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti

provvederanno alla nomina di un collegio arbitrale composto da tre membri che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi.

Ogni parte provvederà a nominare un membro del collegio arbitrale; il terzo membro sarà nominato di comune accordo tra le parti stesse. In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo arbitro, esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Verona su richiesta della parte più diligente.

7.2.4 Qualora il socio che intende trasferire la propria partecipazione non ritenesse idoneo il prezzo stabilito dal collegio arbitrale, egli avrà facoltà di darne notizia all'organo amministrativo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza della decisione del collegio arbitrale.

Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto, restando inteso però che tutte le spese sostenute saranno a carico del socio offerente.

Ove il socio offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dal collegio arbitrale.

7.2.5 Per il trasferimento della nuda proprietà e per il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulla partecipazione, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione, fatto salvo il diritto di recesso.

7.2.6 Nel caso di vendita congiunta di quote da parte di più soci la prelazione potrà essere esercitata anche soltanto in misura proporzionale alla partecipazione di spettanza del socio che esercita la prelazione, con facoltà di scegliere quale partecipazione acquistare tra quelle oggetto di trasferimento.

7.3.1 Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo o questa sia esercitata solo parzialmente, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, è richiesto il gradimento dei soci, come meglio appresso specificato.

7.3.2 Pertanto il socio che intenda alienare la propria partecipazione o costituire sulla stessa diritti reali o di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario.

7.3.3 L'organo amministrativo dovrà, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta conoscenza della proposta di alienazione, attivare la decisione del soggetto competente a

pronunciare il gradimento, ossia l'assemblea dei soci.

I soci decidono con le maggioranze previste dal successivo articolo 30. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio richiedente il gradimento. La decisione in ordine al gradimento dovrà intervenire entro i sessanta giorni successivi al completamento della enunciata procedura per le eventuali prelazioni.

7.4.1 L'organo amministrativo dovrà comunicare, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dal libro dei soci, al socio la decisione sul gradimento entro quindici giorni dalla decisione dei soci.

7.4.2 Qualora entro il suddetto termine al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione.

7.4.3.1 Il gradimento al trasferimento delle partecipazioni potrà essere negato nei confronti di soggetti che si trovino in una delle seguenti posizioni:

a) si trovino, per l'attività svolta, attualmente o potenzialmente, in posizione di concorrenza o di conflitto d'interessi con la società;

b) siano, direttamente o per appartenenza a gruppi economici coinvolti in procedure di tipo concorsuale.

7.4.3.2 Il gradimento potrà inoltre essere negato qualora l'acquirente non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria e commerciale, o, per condizioni oggettive o per l'attività svolta, il suo ingresso in società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggente con gli interessi della società o degli altri soci.

Articolo 8

Trasferimento delle partecipazioni per mortis causa

8. La partecipazione trasferita per successione legittima o testamentaria dovrà essere offerta in prelazione a tutti i soci nei modi e con gli effetti di cui al precedente articolo 7.

Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non sia stata accettata, l'erede o il legatario non sarà iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

E' comunque fatto salvo il diritto di gradimento di cui all'articolo 7.

Articolo 9

Recesso

9.1 Hanno diritto di recedere i soci come disposto dall'articolo 2473 Cod.Civ. comma 1 ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in

relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo c.c., salvo che il mancato gradimento al trasferimento delle partecipazioni non rientri in una delle condizioni previste dal presente statuto.

Il diritto non può essere esercitato per i primi due anni dalla sottoscrizione della partecipazione.

9.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione dell'assemblea dei soci, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 10

Esclusione

10.1 Potrà essere escluso dalla società il socio che si venga a trovare in una delle condizioni previste dall'articolo 7.4.3.1 del presente statuto.

10.2 L'esclusione deve risultare da decisione dei soci. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

L'organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti.

10.3 Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni del successivo articolo 11.

10.4 E' esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l'esclusione perderà ogni effetto.

Articolo 11

Liquidazione delle partecipazioni

11.1 Nelle ipotesi previste dagli articoli 8, 9 e 10, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 9, ovvero al momento in cui si è verificata o è stata decisa l'esclusione.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società, con riferimento al capitale sociale e alle riserve, tenuto conto di quanto previsto al successivo articolo 31.2.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 Cod.Civ..

11.2 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente (fermo quanto previsto al precedente punto 10.4 per l'ipotesi di esclusione). Trova applicazione l'articolo 2482 Cod.Civ., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n. 5 Cod.Civ..

Articolo 12

Amministratori

12.1 La società sarà amministrata, di norma, da un amministratore unico, ai sensi dell'art. 11, co. 2, del D.Lgs. 175/2016.

L'assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri.

Qualora l'assemblea opti per l'organo amministrativo collegiale, ai sensi del precedente comma, la scelta degli amministratori sarà effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

Non è consentito che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di

onorabilità, professionalità ed autonomia di cui all'art. 11, co. 1, del D.Lgs. 175/2016.

12.2 Gli amministratori possono essere anche non soci.

12.3 Spetta altresì ai soci la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

12.4 Il Consiglio nominerà un Vice-Presidente, scelto fra i propri membri ad esclusione di quelli designati a norma dell'articolo 13.1.1. La carica di Vice-Presidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

12.5 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 13

Attribuzione di particolari diritti a singoli soci

13.1.1 Ove l'assemblea deliberi che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, il socio che detiene la maggioranza assoluta delle partecipazioni sociali ha diritto di nominare la maggioranza dei Consiglieri.

13.1.2 I rimanenti membri del consiglio di amministrazione saranno designati dagli altri soci.

13.2 Lo stesso socio che detiene la maggioranza assoluta delle partecipazioni sociali ha diritto altresì di nominare due sindaci effettivi ed un sindaco supplente all'atto della nomina del Collegio Sindacale di cui al successivo articolo 20.1.

Articolo 13-bis

Previsioni in aderenza all'art. 11, co. 9, del D.Lgs. 175/2016.

Ai sensi della disposizione in epigrafe:

- a) il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
- b) si richiama quanto previsto nel precedente Articolo 12 in ordine alla carica di Vice-Presidente;
- c) la società non potrà corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nè trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;
- d) non possono essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 14

Durata della carica, revoca, cessazione

14.1 L'organo amministrativo ~~restare~~ in carica tre anni, salvo revoca o dimissioni, e comunque rimane in carica fino alla decisione dell'assemblea dei soci che approverà il

bilancio relativo all'ultimo esercizio in corso del triennio di nomina.

14.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

14.3.1 La cessazione dell'organo amministrativo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

14.3.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purché non rappresentino la metà degli amministratori in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono a sostituirli, fermo restando il rispetto delle attribuzioni di cui al precedente articolo 13; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla scadenza dell'organo amministrativo.

14.3.3 Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio di amministrazione. Gli altri consiglieri devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Articolo 15

Adunanze del consiglio di amministrazione eventualmente nominato

15.1 In caso di richiesta di un terzo degli amministratori e comunque quando lo ritiene il Presidente, il Consiglio di Amministrazione deve riunirsi e deliberare in adunanza collegiale.

15.2 In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

15.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

15.4 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

15.5 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi.

15.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a. che sia consentito al presidente della riunione di

accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale.

15.7 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

15.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 16

Poteri dell'organo amministrativo

16.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e più segnatamente ha la facoltà di compiere gli atti che ritenga necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano ai soci.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

16.2 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 17

Rappresentanza

17.1 La rappresentanza legale della società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al Vice-Presidente in caso di impedimento del Presidente.

La rappresentanza della società spetta anche al consigliere delegato, se nominato, nei limiti della delega, ai Direttori, agli institori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

17.2 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione

con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 18

Compensi degli amministratori

18.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso che sarà deciso annualmente dai soci, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 175/2016.

18.2 Con riferimento all'art. 11, comma 6 D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, la società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società.

E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5 comma 3 D.Lgs. n. 472/1997.

La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

18.3 E' consentita la rinuncia o la transazione da parte della società all'azione di responsabilità contro gli amministratori.

Articolo 19

Organo di controllo

19.1 La società nomina obbligatoriamente il Collegio Sindacale per le funzioni di controllo di gestione e contabile ai sensi dell'articolo 2409 - *bis*, 3° comma Cod.Civ..

Articolo 20

Composizione, durata e compensi

20.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

20.2 Tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

20.3 I sindaci sono nominati dai soci, fermo restando quanto stabilito al precedente articolo 13. Essi restano in carica per tre anni, salvo revoca o dimissioni, e comunque rimangono

in carica fino alla decisione dell'assemblea dei soci che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio in corso del triennio di nomina.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto comunque solo nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

20.4 I sindaci sono rieleggibili.

20.5 Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti per i dottori commercialisti e ragionieri.

Articolo 21

Cause di ineleggibilità e di decadenza

21.1 Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 Cod.Civ. e coloro che non possiedono i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia di cui all'art. 11, co. 1, del D.Lgs. 175/2016.

Articolo 22

Cessazione dalla carica

22.1 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

22.2 In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Articolo 23

Competenze e doveri del collegio sindacale

23.1 Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis Cod.Civ. ed esercita il controllo contabile sulla società.

23.2 Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma Cod.Civ..

23.3 Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

23.4 I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

23.5 Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 15.6 per le adunanze del consiglio di amministrazione.

Articolo 24

Decisioni dei soci

24.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

24.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- d. le modificazioni dello statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- f. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma Cod.Civ.;
- g. la decisione in ordine all'esclusione di un socio.

Articolo 25

Diritto di voto

25.1 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

25.2 In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

25.3 Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto Cod.Civ.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 26

Assemblea

26.1 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479/bis Codice Civile.

26.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di

loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale o anche da un socio.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

26.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

26.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o i sindaci non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 27

Svolgimento dell'assemblea

27.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Nel caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

27.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

27.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,

regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 28

Deleghe

28.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

28.2 Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

28.3 E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

28.4 La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori ed ai sindaci nè ai dipendenti della società.

Articolo 29

Verbale dell'assemblea

29.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio, nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

29.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed, anche in allegato l'identità dei partecipanti, l'ammontare del capitale rappresentato dai soci intervenuti; deve altresì indicare il risultato delle votazioni.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 27.2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

29.3 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 30

Quorum costitutivi e deliberativi

30.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di

tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente articolo 24.2 lettere d), e) ed f) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

30.2 Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci dall'articolo 13 del presente statuto o per l'eventuale introduzione di nuovi diritti, anche per altri soci, ai sensi dell'articolo 2468 Cod.Civ., è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale, salvo in ogni caso quanto previsto dal 1^ comma dell'art. 2473 C.C..

30.3 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

30.4 Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3 Cod.Civ..

Articolo 31

Bilancio e utili

31.1 Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

31.2 La società svolge attività di interesse economico, industriale, commerciale e generale e gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno reinvestiti nella società stessa sulla base dei programmi di investimento esposti dall'Organo Amministrativo nella Relazione sulla gestione che accompagna il bilancio.

Articolo 32

Scioglimento e liquidazione

32.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a. per il decorso del termine;
- b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter Cod.Civ.;
- e. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 Cod.Civ.;
- f. per deliberazione dell'assemblea;
- g. per le altre cause previste dalla legge.

32.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo

amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge, senza indugio e comunque entro e non oltre il termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

32.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 33

Clausola compromissoria

33.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Consiglio Notarile di Verona.

Qualora questi non provveda alla nomina entro trenta (30) giorni dalla domanda, gli arbitri sono designati dal Presidente del Tribunale di Verona.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

33.2 Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.

33.3 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

33.4 Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

33.5 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

33.6 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

33.7 La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Articolo 34

Disposizioni applicabili

34.1 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni in quanto compatibili, nonché alle norme del D.Lgs. 175/2016.